

EBA/GL/2015/19

19.10.2015

Orientamenti

relativi alle notifiche dei passaporti per
gli intermediari del credito ai sensi della
direttiva sul credito ipotecario

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 21.12.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/19" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti riguardano l'obbligo per le autorità competenti degli Stati membri d'origine (*home*) di notificare alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti (*host*) l'intenzione da parte degli intermediari del credito di esercitare la propria attività in un altro Stato membro ("notifica di passaporto", "passport notification"), secondo quanto stabilito dall'articolo 32 della direttiva 2014/17/UE. Gli orientamenti specificano, inoltre, gli obblighi per l'aggiornamento del registro pubblico degli intermediari del credito in relazione alla notifica di passaporto.

Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano alle notifiche di passaporto relative all'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi da parte degli intermediari del credito, secondo quanto disposto all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/17/UE², e non si estendono al metodo e agli strumenti di vigilanza degli intermediari del credito che operano a livello transfrontaliero.

Destinatari

Destinatari dei presenti orientamenti

7. Gli orientamenti sono rivolti alle autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 (autorità ABE), ossia le medesime autorità competenti definite all'articolo 4, punto 22, della direttiva 2014/17/UE. Gli orientamenti si applicano nella misura in cui tali autorità sono state designate come competenti a garantire l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE cui i presenti orientamenti fanno riferimento.

Destinatari degli obblighi di informazione

8. Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 7 si riferisca o meno a un'autorità rappresentata presso l'ABE, qualora uno Stato membro abbia designato più di un'autorità in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di esse non sia un'autorità rappresentata presso l'ABE, l'autorità che partecipa all'ABE e che è designata ai sensi di tale articolo

² Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE:

- a) informare senza indugio l'altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione;
- b) invitare per iscritto tale autorità a prendere in considerazione l'applicazione dei presenti orientamenti;
- c) invitare per iscritto tale autorità a informare l'ABE o l'autorità rappresentata presso l'ABE entro due mesi dalla notifica ai sensi della lettera a) se applica o intende applicare i presenti orientamenti;
- d) se del caso, trasmettere senza indugio all'ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c).

Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2014/17/UE hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 21 marzo 2016, mentre gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 8 si applicano a partire dal [data di pubblicazione nelle lingue ufficiali + 1 giorno].

4. Orientamenti relativi alle notifiche del passaporto

1. Esercizio della libera prestazione di servizi

1.1 Con riferimento alla prestazione di servizi la notifica di passaporto di cui all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/17/UE dovrebbe contenere quanto segue:

- a. lo Stato membro ospitante in cui l'intermediario del credito intende svolgere le proprie attività;
- b. la denominazione, l'indirizzo della sede e il numero di registrazione dell'intermediario del credito;
- c. l'indirizzo web del registro online tenuto dall'autorità competente dello Stato membro d'origine dove è possibile reperire informazioni sull'intermediario;
- d. la denominazione dell'autorità competente nello Stato membro d'origine;
- e. i servizi che l'intermediario del credito intende prestare nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili nel registro dell'autorità competente dello Stato d'origine;
- f. se del caso, il nome e il numero di registrazione del creditore o dei creditori rispetto ai quali l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o per conto dei quali agisce a titolo esclusivo e, in tali casi, la conferma che il creditore o i creditori si assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività svolte dall'intermediario del credito;
- g. la data di nascita nel caso di una persona fisica;
- h. la data della notifica effettuata da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine all'intermediario del credito.

2. Esercizio della libertà di stabilimento

2.1 Per quanto riguarda lo stabilimento di una succursale, la notifica di passaporto di cui al comma (2) dell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE dovrebbe contenere quanto segue:

- a. lo Stato membro ospitante in cui l'intermediario del credito intende stabilire una succursale;
- b. la denominazione, l'indirizzo della sede e il numero di registrazione dell'intermediario del credito;

- c. l'indirizzo web del registro online tenuto dall'autorità competente dello Stato membro d'origine dove è possibile reperire informazioni sull'intermediario;
- d. la denominazione dell'autorità competente nello Stato membro d'origine;
- e. l'indirizzo della succursale che si intenderebbe stabilire, nella misura in cui questo sia disponibile al momento della notifica;
- f. i nomi dei responsabili della gestione della succursale che si intenderebbe stabilire, nella misura in cui questi siano disponibili al momento della notifica;
- g. i servizi che l'intermediario del credito intende prestare nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili nel registro dell'autorità competente dello Stato d'origine;
- h. la data di nascita nel caso di una persona fisica;
- i. se del caso, il nome e il numero di registrazione del creditore o dei creditori rispetto ai quali l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato o per conto dei quali agisce a titolo esclusivo e, in tali casi, la conferma che il creditore o i creditori si assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività svolte dall'intermediario del credito;
- j. la data della notifica effettuata da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine all'intermediario del credito.

3. Trasmissione della notifica

3.1 Le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti utilizzando i modelli di notifica di cui agli allegati 1 e 2, a seconda dei casi. Qualora le notifiche da trasmettere siano molteplici, le autorità competenti possono in alternativa comunicare informazioni aggregate, ma devono comunque farlo utilizzando le intestazioni di cui agli allegati 1 e 2. Se le autorità competenti interessate concordano al riguardo, possono trasmettere le notifiche molteplici in formato elettronico.

3.2 Le informazioni richieste dovrebbero essere fornite dalle autorità competenti per iscritto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

3.3 Le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse dalle autorità competenti per via elettronica, ove ciò sia possibile e accettabile per le autorità competenti interessate. Qualora ciò non fosse possibile o accettabile, le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse a mezzo posta. Laddove si utilizzi il servizio postale, la notifica dovrebbe essere inviata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine in tempo utile affinché la notifica pervenga all'autorità competente dello Stato membro ospitante entro il termine di un mese specificato nell'articolo 32, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE (ovvero un mese dalla data di notifica da parte dell'intermediario del credito all'autorità competente dello Stato d'origine).

3.4 Le autorità competenti dovrebbero pubblicare le seguenti informazioni in relazione alle notifiche di passaporto:

- a. le lingue accettate dalle autorità competenti;
- b. l'indirizzo cui devono essere inviate le notifiche di passaporto se trasmesse a mezzo posta;
- c. i mezzi elettronici attraverso il quale possono essere presentate le notifiche di passaporto e gli eventuali contatti.

4. Registrazione

4.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe aggiornare tempestivamente il proprio registro pubblico con le informazioni necessarie, come stabilito dall'articolo 29 della direttiva 2014/17/UE.

4.2 Inoltre, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe mettere a disposizione nel proprio registro pubblico, entro un mese, le informazioni contenute nella notifica da parte dello Stato membro di origine, compresi la denominazione, l'indirizzo della sede e i recapiti dell'intermediario del credito.

5. Notifica delle modifiche alle informazioni contenute nella notifica iniziale

5.1 L'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe notificare la cessazione o la modifica delle attività oggetto di passaporto o dei "dati statici" (ad esempio la modifica della denominazione o dell'indirizzo) o ancora delle informazioni non disponibili al momento della notifica iniziale [orientamento 2, paragrafo 1, lettere e) e f)] all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il prima possibile e al più tardi entro un mese di calendario, utilizzando i mezzi appropriati.

Allegato 1. Modulo di notifica per l'esercizio della libera prestazione di servizi

1	Data di trasmissione della presente notifica dall'autorità dello Stato membro d'origine a quella dello Stato membro ospitante	GG/MM/AAAA
2	Stato membro ospitante	
3	Tipo di notifica	<input type="checkbox"/> Prima notifica <input type="checkbox"/> Modifica di una notifica precedente
4	Denominazione dell'intermediario del credito	
5	Data di nascita nel caso di una persona fisica	GG/MM/AAAA
6	Numero di registrazione nello Stato membro d'origine	
7	Indirizzo della sede	
8	E-mail	
9	Numero di telefono	
10	Numero di fax	
11	Autorità competente dello Stato membro d'origine	
12	Stato membro d'origine	
13	Indirizzo web del registro online	

14	Servizi che verranno forniti dall'intermediario del credito nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili.	<input type="checkbox"/> offre/presenta contratti di credito <input type="checkbox"/> fornisce assistenza nel lavoro amministrativo preparatorio/precontrattuale <input type="checkbox"/> conclude contratti di credito <input type="checkbox"/> fornisce servizi di consulenza
15	Intermediario del credito con vincolo di mandato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
16	<p>Nel caso di un intermediario del credito con vincolo di mandato:</p> <p>a) nome e numero di registrazione del/i creditore/i o dei gruppi nei confronti dei quali l'intermediario ha un vincolo di mandato nello Stato membro ospitante</p> <p>b) se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato esclusivo con un unico creditore</p> <p>c) conferma che i creditori assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività di intermediazione del credito</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p>

Allegato 2. Modulo di notifica per l'esercizio della libertà di stabilimento

1	Data di trasmissione della presente notifica dall'autorità dello Stato d'origine a quella dello Stato ospitante	GG/MM/AAAA
2	Stato membro ospitante	
3	Tipo di notifica	<input type="checkbox"/> Prima notifica <input type="checkbox"/> Modifica di una notifica precedente
4	Denominazione dell'intermediario del credito	
5	Data di nascita nel caso di una persona fisica	GG/MM/AAAA
6	Numero di registrazione nello Stato membro d'origine	
7	Indirizzo della sede	
8	E-mail	
9	Numero di telefono	
10	Numero di fax	
11	Autorità competente dello Stato membro d'origine	
12	Stato membro d'origine	
13	Indirizzo web del registro online	
14	Dati relativi alla succursale (nella misura in cui questi sono disponibili al momento della notifica) <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo • Numero di telefono • E-mail • Numero di fax 	
15	Nomi e date di nascita delle persone fisiche responsabili della gestione della succursale (nella misura in cui questi siano disponibili al momento della notifica)	

16	Servizi che verranno forniti dall'intermediario del credito nello Stato membro ospitante, nella misura in cui questi sono disponibili.	<input type="checkbox"/> offre/presenta contratti di credito <input type="checkbox"/> fornisce assistenza nel lavoro amministrativo preparatorio/precontrattuale <input type="checkbox"/> conclude contratti di credito <input type="checkbox"/> fornisce servizi di consulenza
17	Intermediario del credito con vincolo di mandato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
18	<p>Nel caso di un intermediario del credito con vincolo di mandato:</p> <p>a) nome e numero di registrazione del/i creditore/i o dei gruppi nei confronti dei quali l'intermediario ha un vincolo di mandato nello Stato membro ospitante</p> <p>b) se l'intermediario del credito è soggetto a vincolo di mandato esclusivo con un unico creditore</p> <p>c) conferma che i creditori assumono la responsabilità piena e incondizionata per le attività di intermediazione del credito</p>	<p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p>